**COPIA****DELIBERAZIONE n. 16 del 03/04/2014****VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE****ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA****OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **tre** del mese di **aprile** alle **ore 20.00** nella sede comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:		presente	assente
MARCHI MARCO	Sindaco	X	
LUSSIGNOLI VITO	Vice Sindaco	X	
MUSSO ROSA	Consigliere	X	
OLIVARI PIERDAVIDE	Consigliere	X	
TOSINI LUIGI	Consigliere	X	
UCCELLI GIACOMO	Consigliere	X	
DALE' ALESSANDRO	Consigliere	X	
DELPERO TERESA	Consigliere	X	
FERRARI EDOARDO	Consigliere	X	
SBARAINI GIUSEPPE	Consigliere		X
UCCELLI SERGIO	Consigliere		X
FERRARI LOREDANA	Consigliere		X
FERRARESI ELISA	Consigliere		X
Totali		9	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **dott. Ugo Colla** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **dott. Marco Marchi** - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l'Imposta Municipale Propria (I.MU.), introdotta in forma sperimentale con il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.Lgs. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, recante disposizioni in materia di "Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria";

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, sopra richiamato, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Viste la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1, comma 639, che istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.) composta dall'imposta municipale propria (I.MU.), dal tributo per i servizi indivisibili (T.A.SI.) e dalla tassa rifiuti (T.A.RI.);

Considerato che l'imposta unica comunale (I.U.C.) ha come presupposto impositivo, tra l'altro, il possesso di immobili collegato alla loro natura e al valore degli stessi e che la componente I.MU. riguarda il possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

**Ricordato che, ai sensi del comma 703 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;**

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale ha previsto che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il comma 156 dell'art. 1 della già citata Legge 296/2006 secondo cui le aliquote I.MU. sono stabilite dal Consiglio Comunale con propria deliberazione;

Visto l'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'interno 13 febbraio 2014, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, con il quale è stato **differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;**

Considerato che:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i Comuni possono variarla, in diminuzione, fino a un punto percentuale;

Considerato inoltre che, a decorrere dal 01/01/2014:

- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle categorie A/1, A/8, A/9 (art. 1, comma 707, Legge 147/2013);
- non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al medesimo comma 8 (art. 1, comma 708, Legge 147/2013);
- non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 C.d. "Beni-Merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita;

Ricordato che, per effetto del comma 707, lettera c) articolo 1, della Legge n. 147/2013, il moltiplicatore, ex-D.L. 201/2011, da applicare all'ammontare del reddito dominicale dei terreni agricoli risultante in catasto e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoliprofessionali iscritti nella previdenza agricola il "pari a 110" è ora rideterminato nella nuova e – più ridotta - misura "pari a 75";

**Considerato che la riduzione apportata al moltiplicatore 75, in luogo di 110, comporta per l'ente, soggetto attivo del tributo, in riferimento al prelievo sui terreni agricoli, una diminuzione del gettito stimata dall'IFEL – Fondazione Anci - all'incirca del 31,80%;**

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità di servizi nelle istituzioni scolastiche" pubblicato sulla G.U. N. 54 del 06/03/2014;

Verificata la riserva di Legge a favore dello Stato per il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, articolo 13 D.L. 201/2011;

Visto inoltre che è data facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

**Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Atto di indirizzo in materia di aliquote I.MU. ai fini della predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2014";**

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/04/2014;

Ritenuto di stabilire, anche alla luce delle stime di gettito elaborate sulla base delle rendite catastali degli immobili presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate (ex-Agenzia del Territorio) e

ricadenti nel territorio del Comune di Barbariga, **le seguenti aliquote e detrazioni in materia di I.M.U. – Anno 2014:**

<b>Tipologia di Immobili</b>	<b>Aliquota/Importo</b>
Abitazione principale e sue pertinenze <b>classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione I.MU.</b>	<b>4,00 per mille</b>
Detrazione fissa	<b>Euro 200,00</b>
Altri fabbricati	<b>8,10 per mille</b>
Terreni Agricoli	<b>8,10 per mille</b>
Aree edificabili	<b>8,10 per mille</b>

Acquisito il parere favorevole, sia sotto il profilo della regolarità tecnica, sia sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, legalmente espressi da n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti;

#### **DELIBERA**

1) Di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni:

<b>Tipologia di Immobili</b>	<b>Aliquota/Importo</b>
Abitazione principale e sue pertinenze <b>classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione I.MU.</b>	<b>4,00 per mille</b>
Detrazione fissa	<b>Euro 200,00</b>
Altri fabbricati	<b>8,10 per mille</b>
Terreni Agricoli	<b>8,10 per mille</b>
Aree edificabili	<b>8,10 per mille</b>

**P A R E R I**

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 – comma 2 – del D.L. 10/10/2012 n. 174, resi dai Responsabili dei Servizi sulla presente proposta di deliberazione:

della GIUNTA COMUNALE                       del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DELIBERAZIONE: Approvazione Azionone 170

**AREA PROPONENTE**

SEGRETERIA GENERALE  
Responsabile: Segretario Comunale

AREA FINANZIARIA  
Responsabile: Rag. Emanuela Bettini

AREA SERVIZI AL CITTADINO  
Responsabile: Sig. Carlo Arrigoni


AREA TERRITORIO  
Responsabile: Arch. Oliviero Tognazzi

AREA SERVIZI AMM. VI E ALLA PERS.  
Responsabile: Sig. Mauro Mosca

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE e P.L.  
Responsabile: dott. Gianfranco Antonelli

Data 25 MAR. 2014

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:

fav 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Data 25 MAR. 2014

In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere:

fav 

Il presente atto non è rilevante ai fini contabili

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: \_\_\_\_\_

- 2) Di dare atto che, per la determinazione della base imponibile ai fini della determinazione dell'importo dovuto, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13, commi 3, 4 e 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 3) Di dare atto che è riservata allo Stato l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria;
- 4) Di prendere atto che, per effetto del comma 707, lettera c) articolo 1, della Legge n. 147/2013, il moltiplicatore, ex-D.L. 201/2011, da applicare all'ammontare del reddito dominicale dei terreni agricoli risultante in catasto e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola "pari a 110" è ora rideterminato nella nuova e – più ridotta - misura "pari a 75";
- 5) Di prendere atto delle **ESENZIONI** previste per legge, in particolare, per le seguenti tipologie di immobili:
  - **Abitazioni principali e relative pertinenze** (nella misura massima di numero 1 – una – unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, esclusi i fabbricati – destinati ad abitazione principale – classificati nelle categorie A1/1, A/8 e A/9;
  - **C.d. "Beni-Merce"**, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita;
  - **I fabbricati Rurali Strumentali** di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;
- 7) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al "Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 8) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale";

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la proposta del Sindaco Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, legalmente espressi da n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per ridurre i tempi relativi al procedimento complessivo.

Letto , confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to dott. Marco Marchi

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Ugo Colla

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
( art. 124 , comma 1 , D.Lgs. n. 267/2000)

N. 57 Reg. Pubbl.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22 APR. 2014 .

Li 22 APR. 2014

F.to Il Segretario Comunale

---

---

Si certifica che il presente atto è copia conforme al suo originale .

Barbariga, Li 22 APR. 2014

Il Funzionario delegato

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Li \_\_\_\_\_

F.to Il Segretario Comunale